



## COMUNE DI CUNEO

### CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA (AD)  
EX ART. 116, C. 3. COSTITUZIONE, PROPOSTO DAL CDC (COMITATO NAZIONALE  
DIFESA COSTITUZIONE)" PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI TOSELLI  
LUCIANA, FIERRO ANIELLO E STURLESE UGO (CUNEO PER I BENI COMUNI) E  
BONGIOVANNI CLAUDIO (CUNEO MIA) –

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

da parte delle Regioni Lombardia Veneto ed Emilia Romagna era stata richiesta nelle pre intese del 2019 la devoluzione ex art. 116, c.3, cost. rispettivamente di 20,23 e 16 materie tra quelle indicate nell'art. 117 cost. tutte di interesse anche nazionale;

### MENZIONATO CHE

sono ben 23 le materie oggetto di questo provvedimento:

1) organizzazione della giustizia di pace; 2) norme generali sull'istruzione;  
3) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; 4) commercio con l'estero; 5) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;  
6) tutela e sicurezza del lavoro; 7) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche con esclusione della istruzione e della formazione professionale; 8) professioni; 9) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; 10) tutela della salute; 11) alimentazione; 12) ordinamento sportivo;  
13) protezione civile; 14) governo del territorio; 15) porti e aeroporti civili;  
16) grandi reti di trasporto e di navigazione; 17) coordinamento della comunicazione; 18) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; 19) previdenza complementare e integrativa; 20) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 21) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; 22) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 23) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

### SOTTOLINEATO

in particolare che la situazione pandemica ha evidenziato gravi problematiche nel rapporto fra le istituzioni sanitarie statali e regionali, tanto che da più parti si è evidenziata la necessita di una maggiore centralizzazione delle decisioni e di una maggiore coerenza organizzativa e si sono evidenziati gravi pericoli anche in altri settori che dovrebbero garantire diritti costituzionalmente protetti:

- “il Servizio Sanitario Nazionale sarebbe definitivamente parcellizzato in 21 Servizi regionali diversi, ciascuno esposto alla progressiva privatizzazione sia sul versante della erogazione delle cure che del finanziamento attraverso le diverse forme di welfare contrattuale, il crescente uso di fondi integrativi e polizze assicurative, che ha fallito negli USA, generando un peso di ben il 17%/18% sul PIL contro il 6%/7% in Italia;
  - Il sistema pensionistico subirà la stessa sorte del servizio sanitario pubblico, sarà cioè privatizzato con la concessione alle regioni di regolare per legge, e promuovere esse stesse, polizze assicurative complementari ed integrative delle pensioni, a scapito dei redditi dei lavoratori e dei professionisti, come già avviene con il welfare contrattuale.
- ..la Scuola perderà la sua funzione nazionale poiché ogni Regione potrà creare sistemi formativi e percorsi culturali diversi, minando con esse la cultura e l'identità unitaria del Paese, essendo la scuola lo strumento per rendere tutte e tutti cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri costituzionali;
- L'Ambiente e l'ecosistema saranno esposti alle azioni ed alle tentazioni di sfruttamento a fine di profitto imprenditoriale, che già Regioni e Comuni non hanno saputo e voluto difendere come dimostrano i casi delle ecomafie, della urbanizzazione selvaggia di aree verdi in pianura, in montagna e sulle coste, e della presenza di più o meno estese attività industriali ed estrattive eco insostenibili in tutta Italia”;

### CONSIDERATO

che è vero che l'art.116, c.3, Cost. ammette il trasferimento a singole regioni che lo richiedano di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie indicate nell'art.117

*Cost...*” ma è altresì vero che la richiesta, estremistica e non conforme ad una lettura corretta dell'art.116 Cost di devolvere alle regioni tutte o quasi tutte le materie indicate stravolge in modo inammissibile lo stesso art.117 Cost. e viola i principi degli artt. 5 e 119 Cost;

#### PRESO ATTO CHE

nel mese di novembre 2022 è stato presentato dal ministro Calderoli un disegno di legge sull'attuazione dell'AD che presenta i seguenti caratteri: a) al parlamento è riservato un ruolo solo notarile senza possibilità di intervenire nel processo di formazione delle intese. Ciò dato in quanto la commissione bicamerale per le questioni regionali esprimerebbe un parere non vincolante e solo eventuale, mentre l'aula sarebbe chiamata a una "mera approvazione", non potendo entrare nel merito dell'intesa; b) vengono sottratte alla Stato le competenze legislative e le relative funzioni amministrative per le materie richieste nelle pre-intese del 2019. Viene tolta potestà legislativa allo Stato persino sulla legislazione che disciplina i principi generali regolanti le singole materie, così alterando in modo inammissibile l'intero impianto dell'art. 117 Cost., norma quest'ultima che prevede o materie di esclusiva competenza statale o materie di competenza concorrente tra Stato e Regione ma non certo materie di esclusiva competenza regionale; c) le intese sarebbero modificabili solamente se la Regione fosse d'accordo. In caso contrario diventerebbero immodificabili; d) le intese tra Regioni e Stato sarebbero approvate anche senza la preventiva definizione legislativa di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), costi e fabbisogni standard, perequazione strutturale; e) il finanziamento dell'AD avverrebbe all'inizio utilizzando il criterio della spesa storica (la stessa che perpetua le attuali diseguaglianze tra territori) , nell'ambito di un regime transitorio che non si sa come e quando avrà fine; f) con la clausola di invarianza per la finanza pubblica (art. 7 DDL Calderoli) se una regione avrà più risorse per le maggiori funzioni assunte, appare certo che altre regioni ne avranno di meno; d) risultano devolvibili anche materie di primario rilievo nazionale – scuola, sanità, infrastrutture strategiche, ambiente, lavoro, beni culturali, norme generali sull'istruzione, produzione e distribuzione nazionale dell'energia, e molto altro;

#### OSSERVATO CHE

se questa scelta di devoluzione si realizzasse sarebbe colpita a morte l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art.2, 3 e 5 Cost.) con enormi complicazioni nel governo delle singole materie, in danno dell'uguaglianza dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni locali e nazionali, mentre nessuna delle tre regioni richiedenti ha mai spiegato – né tantomeno dimostrato la fondatezza delle ragioni per le quali sarebbe utile e giusto trasferire quelle materie alla competenza regionale.

Al contrario esiste una chiara relazione e interdipendenza tra tutte le Regioni e i territori italiani tali per cui il sistema paese cresce o arretra assieme ed il riordino istituzionale di cui ha bisogno il paese non riguarda soprattutto le Regioni quanto invece il rafforzamento delle autonomie locali, come richiesto da molte Regioni e moltissimi Sindaci, tra cui quelli di Bari, Napoli e Bologna, hanno manifestato contrarietà alle richieste ex art.116 Cost. da parte delle tre regioni.

#### CHIEDE AL GOVERNO CHE

- qualunque futuro disegno di legge attuativo dell'autonomia differenziata ex art. 116, comma, 3, Cost., sia inviato alle Camere come DDL ordinario, al fine di permettere un approfondito e indispensabile dibattito pubblico nel paese su scelte che determineranno importanti e potenzialmente irreversibili conseguenze istituzionali, economiche e sociali, coinvolgendo in tale dibattito sindacati, associazionismo, studiosi, autonomie locali e soprattutto il Parlamento a cui va riservato un ruolo centrale anche nella valutazione di merito delle eventuali intese;

- vengano obbligatoriamente definiti – prima di eventuali intese con singole regioni - LEP, costi fabbisogni standard e fondi perequativi, senza i quali non è possibile stabilire le risorse necessarie a finanziare le prestazioni sulla base del principio di uguaglianza;
- ogni trasferimento di materie avvenga nel rispetto dei principi di solidarietà e unità nazionale, garantendo maggiori risorse a quei territori in cui permangono gap infrastrutturali, economici e sociali col resto dell'Italia;
- il processo di eventuale devoluzione di cui all'art.116, c.3. Cost. avvenga nel rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative e non si traduca in un accentramento regionale in danno delle autonomie locali;
- il riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia ex art.116, c.3, cost. trovi fondamento in specifiche e dimostrate esigenze della Regione richiedente, compatibili con l'unità della Repubblica e col principio di uguaglianza. Caratteri che non risultano presenti nelle richieste di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.